

CODICE ETICO

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

3	Aggiornamento delle fattispecie di reato	CdA	20/11/2019
2	Aggiornamento delle fattispecie di reato e migliore specifica del rinvio al sistema disciplinare del Modello 231 "Protectline OASI Lavoro S.p.a."	CdA	21/12/2017
1	Aggiornamento delle fattispecie di reato	CdA	27/03/2015
0	Prima approvazione	CdA	30/03/2012
Rev.	Oggetto	Approvazione (CdA)	Data

INDICE

0	PREMESSA	3
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	7
2	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	8
3	RESPONSABILITÀ	8
4	RIFERIMENTI	8
5	STRUTTURA DEL CODICE ETICO	9
5.1	I Principi Etici Generali	9
5.2	I Portatori di Interesse (Stakeholders)	10
5.3	Principi Etici per la gestione dei rapporti esterni	10
5.3.1	Clienti	10
5.3.1	Fornitori	11
5.3.2	Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche e clienti privati	11
5.4	Principi Etici per la gestione dei rapporti interni	12
5.4.1	Soci	12
5.4.2	Personale	13
5.5	Tutela della privacy	142
5.6	Sistema Disciplinare	14
5.7	Organismo di Vigilanza	14
5.7.1	Obblighi di Comunicazione all'OdV	15
5.7.2	Segnalazione di vigilanza ex art. 6 bis D.LGS. 231/2001 (c.d. whistleblowing)	14

0 PREMESSA

Con il *Decreto Legislativo n. 231* dell'8 giugno 2001 recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300* il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito inerenti *la tutela degli interessi finanziari, la lotta alla corruzione, la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali,*

Con tale *Decreto* é stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle *persone giuridiche* (nel nostro caso dell'azienda), un regime di responsabilità penale per alcuni **reati commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa**, che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

I punti chiave del *Decreto* riguardano:

- a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:
 1. persone fisiche che rivestono posizioni *apicali* (rappresentanza, amministrazione o direzione o di altra unità organizzativa ovvero persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
 2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;
- b) la tipologia di reati prevista, che riguarda quelli contro la PA, ed in particolare :
 1. malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 2. indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 3. truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n.1 c.p.);
 4. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 5. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 6. corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 7. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 8. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 9. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 10. concussione (art. 317 c.p.);
 11. corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 12. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art.322-bis c.p.).
- c) successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n.350 del 25 settembre 2001, recante Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, i reati di cui all'art. 25bis del Decreto, vale a dire:
 1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 2. alterazione di monete (art. 454 c.p.);

3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 4. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 5. falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 6. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 7. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 8. uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- d) a seguito della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, i c.d. reati societari così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. 61/02 e dall'art. 25-ter del Decreto:
1. false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 2. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 3. falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 4. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
 5. impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 6. formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 7. indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 8. illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 9. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 10. operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 12. illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 13. aggio (art. 2637 c.c.);
 14. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- e) poi, ancora, successivamente alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- f) La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto una serie di reati contro la personalità individuale quali l'art. 600, 601 e 602 del Codice penale e la successiva integrazione portata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 ha ampliato l'elenco dei reati all'art. 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma, 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater. Sono reati inerenti alla pedopornografia minorile ed alle attività ad essa connesse;

- g) l'articolo 9 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 ha introdotto altri reati identificati come "abusi di mercato" tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01. I reati in questione sono rubricati come "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione del mercato";
- h) la recentissima Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha ulteriormente integrato l'elenco delle fattispecie, includendo anche i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- i) il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ha introdotto i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
- j) La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto i reati informatici ed il trattamento illecito di dati, in particolare i reati di cui all'articolo 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale.
- k) La Legge 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i reati di criminalità organizzata introducendo l'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.
- l) la Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto i delitti di contraffazione, i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- m) La Legge 3 agosto 2009 n.116 ha introdotto il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" previsto dall'art. 377 bis c.p..
- n) Il D.Lgs. 7 luglio 2011 con modifica alla L 116/2009 ha introdotto i cosiddetti reati ambientali introducendo l'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.
- o) Il D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 ha introdotto il delitto "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
- p) La Legge 06 novembre 2012 n. 190 ha introdotto i delitti di "induzione indebita a dare o promettere utilità" previsto dall'art. 319 quater c.p. e di "corruzione fra privati" previsto dall'art. 2635 c.c..
- q) Il D.Lgs. 04 marzo 2014 n. 39 ha introdotto il delitto di "Adescamento di minorenni" previsto dall'art. 609 undecies c.p..
- r) La L 15 dicembre 2015 n. 186 art. 3 ha introdotto l'art. 648-ter 1 c.p. "Autoriciclaggio".
- s) La Legge n. 68/2015 del 22/05/2015 ha introdotto i seguenti articoli: Art. 452 bis c.p. "inquinamento ambientale", Art. 452 quater c.p. "disastro ambientale", Art. 452 quinquies c.p. "delitti colposi contro l'ambiente", Art. 452 sexties c.p. "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", Art. 452 octies c.p. "Circostanze aggravanti";
- t) La Legge n. 69/2015 del 27/05/2015 ha modificato il testo dell'Art. 2621 c.c. "false comunicazioni sociali";
- u) La Legge n. 69/2015 del 27/05/2015 ha introdotto l'Art. 2621 bis c.c. "fatti di lieve entità" e ha modificato il testo dell'Art. 2622 c.c. "false comunicazioni sociali delle società quotate";
- v) Il D.Lgs. n. 125/2016 ha modificato il testo dell'art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

- e dell'art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata";
- w) La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603 bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
 - x) Il D.Lgs. 38/2017 ha riformulato il nuovo testo dell'Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" modificato con l'art. 3 D.Lgs. n.202/2016 e con l'art. 3 n.38/2017 ed ha introduzione dell'Art. 2635 ter c.c. "Pene accessorie" rispettivamente con l'art. 4 comma 1 e l'art. 5 comma 1;
 - y) L'art. 5 comma 2 della Legge n. 167/2017 e L'art. 2 comma 1 lett i) del D.Lgs. n. 21/2018 hanno introdotto l'Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa".
 - z) modifica testo dell'art. 2635 c.c. (Co rruzione tra privati) per abrogazione del 5° comma e dell'art. 2635 bis "Istigazione alla corruzione tra privati" per abrogazione del 3° comma ex art. 1, comma 5, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3;
 - aa) ex art. 1, comma 5, lett. a), L. n. 3 del 9 gennaio 2019, modifica testo: dell'art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" per modifica 1° comma; dell'art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione" per modifica entità della pena; dell'art. 346 bis c.p. "Traffico di influenze illecite" per modifica 1° comma;
 - bb) introduzione degli artt. 1 "Frode in competizioni sportive" e 4 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" L n. 401 del 1989 ex art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 nuovo gruppo reati gruppo (N) "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" – articolo inserito ex art. 5 L n.39 del 3 maggio 2019.

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma di **esonero dalla responsabilità penale qualora l'azienda dimostri** che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b. ha affidato, ad un Organo di Vigilanza e Controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del *Modello* in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c. le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente;
- d. non vi é stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'*Organo di Vigilanza*.

Il *Decreto* prevede inoltre che i suddetti *Modelli* debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati;
- b. prevedere specifici protocolli/procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del *Modello*;
- e. introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel *Modello*. Lo stesso *Decreto* prevede che i *Modelli di organizzazione, gestione e controllo* possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei *Modelli* a prevenire i reati.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- i. sanzioni pecuniarie;
- ii. sanzioni interdittive;
- iii. confisca (dei beni ottenuti con la commissione del reato);
- iv. pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, peraltro applicabili ai soli reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-bis del *Decreto*, concernono:

- i. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- ii. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- iv. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Non insorge alcuna responsabilità in capo all'azienda solo nel caso in cui la stessa abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione illecita ovvero la realizzazione dell'evento illecito, restando quindi solo l'ipotesi di elusione fraudolenta del sistema di gestione adottato da parte del committente il reato.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si definisce Codice Etico “*quel documento aziendale ufficiale contenente l'enunciazione dei valori su cui si fonda la cultura aziendale, la dichiarazione delle responsabilità verso tutti gli stakeholders alle quali l'azienda è moralmente obbligata, la specificazione delle politiche aziendali in materia di etica d'impresa, l'indicazione delle prescrizioni alle quali i soci lavoratori devono attenersi per mettere in atto le politiche etiche aziendali*” (rif. Coda, 1993).

Scopo del presente documento è quindi quello di assicurare che i valori etici aziendali siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione delle attività e degli affari dell'azienda.

In termini generali nel codice etico è contenuto l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità aziendali nei confronti di tutti i “portatori d'interesse (stakeholders)” (soci, dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Ciascun amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore esterno, è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente Codice nell'esercizio delle proprie funzioni.

I principi espressi di seguito rappresentano uno degli strumenti preventivi che l'azienda adotta ai fini della probabilità di commissione dei reati indicati dal DLgs 231/01 e riportati in premessa e rappresentano regole comportamentali cui tutti devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori precedentemente citati.

Il Codice Etico nasce dalla volontà del C.d.A. aziendale che ne sponsorizza e cura l'applicazione; il rispetto delle regole espresse nel presente documento, è monitorato dall'Organo di Vigilanza e Controllo che ha l'autorità, l'autonomia e l'indipendenza per eseguire i controlli che ritiene opportuni.

2 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Destinatari	I soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico
Cliente	Con il termine Cliente si considerano indistintamente sia gli utenti/ospiti assistiti sia il Committente titolare del Servizio (es. Pubblica Amministrazione)
OdV	Organo di Vigilanza e Controllo

3 RESPONSABILITÀ

Presidente del Consiglio di Amministrazione

4 RIFERIMENTI

Si riportano di seguito i riferimenti normativi utilizzati per la redazione del presente documento :

DLgs 231/01 "Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.

Linee Guida Confindustria^(*) "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo DLgs. 231/2001"

(*) : le linee guida sono state verificate ed approvate dal Ministero di Giustizia

5 STRUTTURA DEL CODICE ETICO

5.1 I Principi Etici Generali

Legalità : tutti i Destinatari sono tenuti al massimo e scrupoloso rispetto delle leggi applicabili nei nostri territori (Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali), nonché dei regolamenti interni di attuazione di leggi/norme vigenti.

Onestà : tutti i Destinatari nell'ambito della propria attività sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico ed i regolamenti interni. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse aziendale può giustificare una condotta non onesta. Nessuno è autorizzato a dare o promettere ad un soggetto pubblico denaro o altre utilità sia nell'esclusivo interesse personale che nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Correttezza : tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella propria attività lavorativa e professionale, sotto il profilo delle opportunità, della privacy e del decoro. Durante lo svolgimento delle proprie attività devono essere evitate discriminazioni nei confronti del personale e conflitti di interesse significativi tra ciascun lavoratore e azienda.

Trasparenza : tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli sia all'interno che all'esterno dell'azienda. A tal fine il mittente deve adottare una comunicazione semplice e di immediata comprensione da parte del destinatario dell'informazione e deve impegnarsi a verificarle preventivamente prima dell'invio garantendo che siano veritiere, complete e chiare.

Riservatezza : tutti i Destinatari devono assicurare l'opportuna riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle proprie attività e di trattarle esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, di non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società.

Rispetto della dignità della persona : il rispetto per le persone è uno dei principi generali che guida la nostra azienda. La Direzione non tollera maltrattamenti di ogni tipo. Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto e all'applicazione di tale principio sia nei confronti dell'azienda che all'esterno.

Salute dei lavoratori e Sicurezza sul Lavoro : la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori è un principio che deve ispirare l'intera attività aziendale, che si impegna alla promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione, informando e formando continuamente il proprio personale. Tutti i lavoratori sono tenuti ad adottare le

necessarie cautele ai fini preventivi e, ove opportuno, a sensibilizzare i propri colleghi e i terzi.

Rifiuto di ogni forma di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Rifiuto di ogni forma di pedopornografia minorile e di ogni attività ad essa connessa.

5.2 I Portatori di Interesse (Stakeholders)

Si definiscono stakeholders, tutti coloro che hanno un interesse nelle prestazioni o nel successo dell'azienda; si riportano di seguito i principali portatori di interesse :

Soci : costituiscono la proprietà sociale aziendale.

Lavoratori : indipendentemente dalla forma contrattuale che li lega all'azienda o dal fatto di essere soci o meno, sono coloro che con il loro impegno, competenza, professionalità e benessere, si adoperano per il raggiungimento della missione sociale.

Ente Pubblico : è l'insieme dei soggetti Istituzionali (locali, nazionali e dell'Unione Europea) con cui l'azienda si relaziona per acquisire i servizi,...

Cliente Privato : è l'insieme di soggetti privati con cui l'azienda si interfaccia per proporre/erogare i propri servizi

Fornitori : sono i partner commerciali che forniscono prodotti e servizi, con i quali l'azienda collabora nell'interesse reciproco.

Sindacati : sono gli interlocutori con i quali l'azienda si relaziona per ciò che riguarda l'applicazione dei contratti nonché la gestione delle normative di tutela degli interessi, sia dei lavoratori che delle imprese.

Comunità : è l'insieme delle persone e dei territori in cui l'azienda opera e con cui entra in contatto attraverso i servizi che eroga.

5.3 Principi Etici per la gestione dei rapporti esterni

5.3.1 Clienti

La professionalità, la competenza e la correttezza rappresentano i principi guida che i tutti gli operatori devono garantire nei rapporti con tutti i clienti.

Tutti i collaboratori sono tenuti a gestire tutte le informazioni acquisite sui nostri clienti nel massimo rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.

5.3.1 Fornitori

La scelta dei fornitori deve essere effettuata sulla base di criteri di professionalità, di economicità, di trasparenza e di maggior vantaggio per l'ente.

Evitare che la scelta sia oggetto di concussione o corruzione del committente (no merce di scambio), e non ricercare sconti di prezzo eccessivamente lontani dai prezzi di mercato in quanto potrebbero essere consentiti dal ricorso a prodotti/servizi di provenienza non lecita.

Tutti i consulenti, i fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto alla massima trasparenza, correttezza e rispetto della legalità, e ad evitare :

- qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Direzione
- di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per l'azienda.

Eventuali rapporti personali dei consulenti coi fornitori devono essere segnalati al C.d.A. prima di ogni trattativa.

Ogni fornitore/consulente deve impegnarsi contrattualmente al rispetto del presente Codice Etico.

5.3.2 Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche e clienti privati

È vietata qualsiasi forma di regalia o la semplice promessa di regalia a qualunque funzionario pubblico o suo familiare che eccedano oltre le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ogni dipendente o qualunque soggetto terzo che operi per l'azienda non deve :

- esaminare o proporre opportunità di impiego a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o loro familiari, e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento di un servizio, concessione di licenze/autorizzazioni,...);

- promettere o fornire, anche tramite “terzi”, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, lavori/servizi di utilità personale,
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è vietato :

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti “terzi” quando si possano creare conflitti d'interesse.

Qualunque dipendente o soggetto terzo che rappresenti l'azienda, non è autorizzato ad accettare qualsiasi forma di dono (eccedente i modici valori) o favoritismo da parte dei funzionari pubblici, ed è tenuto a segnalarlo alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

5.4 Principi Etici per la gestione dei rapporti interni

5.4.1 Soci

Agli Amministratori è fatto divieto di :

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

5.4.2 Personale

La scelta del personale da assumere è effettuata tenendo conto esclusivamente delle effettive esigenze aziendali e del profilo professionale del candidato, garantendo il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità e rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo.

Evitare che l'assunzione sia oggetto di concussione o corruzione del committente (no merce di scambio).

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare; inoltre è garantita la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, affinché abbia chiara consapevolezza dell'incarico attribuitogli, del contesto e dei rischi a cui è sottoposto.

Ogni dipendente aziendale è tenuto al più scrupoloso rispetto dei principi etici generali precedentemente espressi e delle regole interne alla struttura, con particolare attenzione ai requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Sarà comunque cura dell'azienda quantificare correttamente già in fase di analisi del bando per il servizio da acquisire tutti i costi per la sicurezza prevedibili e necessari a garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori ed a monitorare l'intero sistema di gestione per la sicurezza.

L'azienda non tollera discriminazioni o molestie illegali di ogni genere ed invita il proprio personale a segnalarne l'eventuale presenza all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Il Personale può rivolgersi in qualsiasi momento all'Organismo di Vigilanza, sia per iscritto che verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito al modello implementato o alla legittimità di atteggiamenti/comportamenti adottati.

5.5 Tutela della privacy

La società si impegna a tutelare, applicando le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679e al D.lgs. 101/2018, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività, onde evitare ogni uso illecito, o anche solo

improprio, di tali informazioni. A tal riguardo, OASI LAVORO S.p.a. adotta apposite procedure al fine di:

- a) fornire agli interessati un'adeguata informativa sulle finalità e le relative modalità di trattamento e conservazione dei dati;
- b) identificare le ipotesi in cui il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati debbano essere precedute *ex lege* dall'acquisizione del consenso dell'interessato;
- c) adottare le misure di sicurezza volte ad evitare la perdita, la distruzione e il trattamento non autorizzato o lo smarrimento dei dati personali custoditi dalla società;
- d) stabilire le regole applicative per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla vigente normativa ai soggetti passivi del trattamento.

È in ogni caso vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata di dipendenti e collaboratori.

Qualora emergessero attività ritenute non conformi alla normativa sulla privacy o alle *policy* adottate in materia dalla società, ovvero non conformi agli standard di sicurezza, dovranno essere immediatamente segnalate al proprio diretto superiore, al responsabile per il trattamento dei dati personali e all'OdV.

5.6 Sistema Disciplinare

A seguito di violazioni a quanto espresso nel presente Codice Etico e all'intero modello di organizzazione, gestione e controllo implementato, l'azienda applicherà il sistema sanzionatorio previsto dallo stesso Modello applicato nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento.

5.7 Organismo di Vigilanza

L'azienda ha istituito, come richiesto dal DLgs 231/01, un Organismo di Vigilanza e Controllo (**OdV**) che ha il compito di vigilare sull'effettiva attuazione del modello, sulla sua capacità di prevenire i reati previsti dal DLgs 231/01 evidenziando ogni necessità di aggiornamento e/o adeguamento alla struttura.

I componenti dell'**OdV** sono stati individuati cercando di garantire i tre principi fondamentali, suggeriti anche dalle Linee Guida del Ministero di Giustizia : autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione.

L'**OdV** rappresenta un organo in staff alla Direzione a cui risponde direttamente e che ha l'onere di attivare opportune procedure di controllo, effettuare verifiche periodiche in

funzione del livello di criticità di ogni area, promuovere la cultura e la conoscenza all'interno dell'azienda, *ricevere tutte le informazioni significative in materia* e collaborare con le funzioni interne nell'analisi delle problematiche e/o delle azioni illecite, redigere periodicamente una relazione scritta su quanto effettuato e emerso, inviandola al CdA ed al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza individuato è monocratico e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

5.7.1 Obblighi di Comunicazione all'OdV

Tutti i componenti dell'azienda e i Terzi coinvolti sono tenuti a dare tempestiva informazione (cartacea o verbale) all'Organismo di Vigilanza quando rilevino nell'ambito dell'attività aziendale, violazioni anche solo potenziali, di norme di legge o regolamenti, del Modello, del presente Codice Etico, delle procedure interne.

In particolare (*elenco non esaustivo*) :

- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,
- eventuali omissioni, falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili,
- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello,
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali (inerenti i reati previsti dal DLgs 231/01),
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi,
- gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe,
- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni,
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

5.7.2 Segnalazione di vigilanza ex art. 6 bis D.LGS. 231/2001 (c.d. whistleblowing)

I dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti nel Modello 231 o di comportamenti non in linea con il presente Modello e del Codice Etico o comunque più in generale qualsiasi condotta illecita ai sensi di legge, secondo le modalità e con le garanzie descritte nel Modello 231 aziendale al capitolo 3.6 rubricato "L'Organismo di Vigilanza" art. 8.

L'OdV assicura la riservatezza della persona che effettua la comunicazione e che, qualora identificata o identificabile in ricorrenza di eventuali obblighi di legge, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni.

Per ogni comunicazione all'Organismo di Vigilanza :

Organismo di Vigilanza

c/o OASI Lavoro Spa
Via Masetti, 5
40127 Bologna (BO)

Email : odv231@ancoraservizi.info